

PREMESSA GENERALE

Il presente provvedimento disciplina la mobilità del personale civile delle Aree funzionali del Ministero della Difesa.

La mobilità dei dipendenti civili dell'A.D. è disposta dal Direttore Generale della Direzione Generale per il personale civile del Ministero della difesa (PERSOCIV) secondo le procedure e i criteri di seguito indicati, al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione conciliando le necessità del personale con le esigenze di razionalizzazione, migliore utilizzazione delle risorse umane e maggiori efficienza ed efficacia dell'A.D..

Al fine dell'attuazione delle sopraindicate procedure si intende per Organi Programmatori:

- | | |
|--|--|
| - Stato Maggiore della difesa (S.M.D.) | Per il personale dell'area Tecnico-operativa (TO) che ha presentato domanda di trasferimento verso Enti di diversa Forza armata e per il personale in servizio presso gli Enti di propria competenza |
| - Stati Maggiori di Forza armata e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (SS.MM.) | per il personale in servizio presso gli Enti di rispettiva competenza dell'area Tecnico-operativa |
| - Segretariato Generale della difesa (SEGREDIFESA) | per il personale in servizio presso gli Enti dell'area Tecnico-amministrativa centrale e periferica (TA) e dell'area Tecnico-industriale (TI) di cui alla tabella "C" del D.M. 20 gennaio 1998 |
| - Consiglio della Magistratura militare | per il personale in servizio presso gli Enti della Giustizia militare |
| - Altri Enti dell'Area centrale (Ordinariato Mil., Onorcaduti ...) | per il proprio personale e per quello in servizio presso gli Enti dagli stessi dipendenti |

MOBILITÀ INTERNA

Trasferimenti a domanda

- Gli Organi Programmatori, ciascuno per l'area di competenza, comunicano a PERSOCIV entro il 20 dicembre di ogni anno le carenze organiche suddivise per Ente (Comando/Reparto autonomo, non interessato da provvedimenti di soppressione/riordino), aree e profili professionali; tra le carenze segnalate devono essere specificatamente indicate quelle da ricoprire con priorità assoluta;
- PERSOCIV, acquisite le disponibilità, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, con apposita circolare pubblicata sul proprio sito web darà adeguata informazione delle sedi e dei profili professionali disponibili.
- Gli Enti ne daranno tempestiva comunicazione al personale.
- I dipendenti, interessati alla mobilità, purché non coinvolti in procedure di reimpiego, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle sedi e dei posti disponibili da parte di PERSOCIV, dovranno predisporre le domande di trasferimento, indicando fino a tre Enti/sedi di preferenza scelti

esclusivamente fra quelli disponibili nell'elenco pubblicato e correlandole di eventuale documentazione. L'indicazione di una sede ricomprende tutti gli Enti disponibili nella sede medesima.

- e) Le domande così predisposte saranno presentate all'Ente di appartenenza al fine di consentire al Titolare dello stesso di formulare il previsto parere. Le domande presentate fuori dai termini previsti sono inammissibili.
- f) Il parere del Titolare dell'Ente dovrà estrinsecarsi attraverso l'utilizzo di una delle seguenti espressioni:
 - 1. favorevole con sostituzione contestuale;
 - 2. contrario (con relativa motivazione).
- g) La domanda, prodotta in duplice copia, corredata del parere del Titolare e di eventuale documentazione del dipendente, dovrà essere trasmessa entro il termine di 10 giorni dalla presentazione da parte del dipendente, e comunque non oltre il 15 marzo, dall'Ente di appartenenza all'Organo Programmatore ed alla Direzione Generale per il Personale Civile (entrambe in originale).
- h) Nei 45 giorni successivi, decorrenti dal termine ultimo per la trasmissione delle domande (15 marzo), gli Organi Programmatori, acquisite le valutazioni espresse dagli Enti di appartenenza, esprimono il parere di impiego motivato in relazione all'esigenze organiche e funzionali nel profilo professionale evidenziando, eventualmente, le necessità di sostituzione ai fini delle determinazioni della Direzione Generale interessata, a cui dovranno essere inoltrate le domande.
- i) Nei 30 giorni successivi dalla ricezione dei pareri dagli Organi Programmatori, PERSOCIV procede alla trattazione e valutazione delle istanze e successivamente elabora le graduatorie, per profilo e per sede.
- j) Entro il 30 giugno di ogni anno PERSOCIV pubblica, on-line, le suddette graduatorie. Entro 10 giorni dalla pubblicazione, gli interessati possono presentare istanza:
 - di revisione dei punteggi attribuiti;
 - di rinuncia al trasferimento.Qualora ricorrano i presupposti PERSOCIV provvederà nei 20 giorni successivi al riesame delle istanze ed all'eventuale revisione delle graduatorie. In caso di accoglimento PERSOCIV dispone i trasferimenti che devono essere eseguiti entro il 30 settembre.
- k) I dipendenti trasferiti hanno l'obbligo di permanenza per almeno 3 anni nell'Ente assegnato. Gli ex militari non idonei al servizio militare incondizionato transitati nei ruoli del personale civile hanno l'obbligo di permanenza per almeno 3 anni nella sede di prima assegnazione. I dipendenti neo assunti hanno l'obbligo di permanenza per almeno 5 anni nella sede di prima assegnazione (art. 35, comma 5 bis, DLgs 165/2001). I termini degli obblighi di permanenza decorrono dalla data di presentazione in servizio nell'Ente. I dipendenti che rinunciano al trasferimento già disposto per uno degli Enti espressamente richiesti in esecuzione della suddetta procedura non possono riproporre analoga istanza di trasferimento nei 3 anni successivi.

Criteria per la formazione di graduatorie per profilo e per sedi

1. ANZIANITÀ DI SERVIZIO (riferimento decorrenza economica)

a) superiore o uguale a 30 anni	Punti	5
b) fra 20 e 30 anni	"	3
c) fra 10 e 20 anni	"	2
d) fra 5 e 10 anni	"	1

2. ANZIANITÀ DI ENTE

a) per ogni anno di servizio in Ente situato nella stessa Regione dell'Ente richiesto	Punti	0,2
b) per ogni anno di servizio in Ente situato in altra Regione rispetto all'Ente richiesto	"	0,4

La frazione del periodo di servizio superiore a sei mesi equivale ad un anno.

3. CARICO FAMILIARE

a) 5 o più persone a carico a fini fiscali	Punti	4
b) 4 persone a carico a fini fiscali	"	3
c) 3 persone a carico a fini fiscali	"	2,5
d) 2 persone a carico a fini fiscali	"	2
e) 1 persona a carico a fini fiscali	"	1,5
f) nessuna persona a carico a fini fiscali	"	0,5

Per persona a carico ai fini fiscali deve intendersi il "familiare fiscalmente a carico" ai fini IRPEF ai sensi della normativa vigente.

4. PROVENIENZA DA REIMPIEGO

a) per ogni reimpiego determinato dalla soppressione dell'Ente in cui si prestava servizio in località distante oltre 30 Km dalla sede precedente	Punti	4
b) per ogni reimpiego determinato dalla soppressione dell'Ente in cui si prestava servizio in località diversa distante meno di 30 Km dalla sede precedente	"	3
c) per ogni reimpiego nella medesima località determinato dalla soppressione/riorganizzazione dell'Ente di servizio	"	1

Le distanze tra le sedi di servizio si intendono tra l'Ente di provenienza e l'Ente di nuova assegnazione con la specifica che con il termine Ente, qualora lo stesso sia articolato in più sedi di servizio, si deve intendere l'effettiva sede di impiego all'interno dell'Ente sia di provenienza che di assegnazione.

5. ETÀ ANAGRAFICA

a) inferiore a 25 anni (non compiuti)	Punti	0,5
b) fra 25 e 35 anni compiuti	"	1,5
c) superiore a 35 e inferiore a 50 (non compiuti)	"	3
d) fra 50 e 60 anni compiuti	"	4
e) superiore a 60 anni	"	5

6. SITUAZIONI DI TUTELA SOCIALE (diverse dalla Legge 104/1992) E CONDIZIONI DI SALUTE

a) dipendente con invalidità permanente certificata superiore al 66%	Punti	3
b) dipendente con familiare convivente con invalidità permanente certificata superiore al 66%	"	3
c) dipendente con invalidità permanente certificata pari o inferiore al 66%	"	1

- | | |
|---|-----|
| d) dipendente con familiare convivente con invalidità permanente certificata pari o inferiore al 66% | ” 1 |
| e) dipendente in situazione di grave infermità certificata ai sensi della normativa di tutela sociale vigente; | ” 4 |
| f) per il ricongiungimento con figli, coniuge e convivente more uxorio in situazione di infermità certificata come indicato alla lettera precedente e sempreché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica; | ” 3 |
| g) dipendente con minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata" o progressiva, con certificazione di cui all'art 3, comma 3, legge 104/92; | ” 5 |
| h) per ricongiungimento con figli, coniuge e, in caso di assenza di altri familiari in grado di prestare assistenza, genitori e fratelli, con minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata" o progressiva, con certificazione di cui all'art 3, comma 3, legge 104/92; | ” 5 |
| i) per ricongiungimento ad un parente o affine entro il 2° grado, con minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, con certificazione di cui all'art 3, comma 3, legge 104/92. | ” 2 |

Per l'attribuzione del punteggio l'interessato deve produrre idonea certificazione sanitaria rilasciata da presidi sanitari pubblici (A.U.S.L./Ospedali) in originale o copia conforme dalla quale risulti chiaramente la patologia sofferta e lo stato della stessa al momento della presentazione dell'istanza di trasferimento.

I punteggi attribuiti per le lettere a) e b) non sono rispettivamente cumulabili con i punteggi relativi alle lettere c) e d) se riferite alla medesima persona.

7. SITUAZIONE FAMILIARE

- | | |
|--|---------|
| a) per il ricongiungimento al coniuge non legalmente separato o al convivente more uxorio sempreché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica | Punti 2 |
| b) per il ricongiungimento con figli minorenni anche adottivi: | |
| - per il primo figlio minore di anni 3 | ” 5 |
| - per ogni figlio minore di anni 3 oltre il primo | ” 3 |
| - per il primo figlio | ” 3 |
| - per ogni figlio oltre il primo | ” 1 |
| c) per il ricongiungimento con i figli minorenni, nel caso di genitore unico o esercente in via esclusiva la potestà: | |
| - per il primo figlio minore di anni 3 | ” 6 |
| - per ogni figlio minore di anni 3 oltre il primo | ” 4 |
| - per il primo figlio | ” 4 |
| - per ogni figlio oltre il primo | ” 2 |
| d) per il ricongiungimento con figli minorenni se il genitore non è affidatario: | |
| - per il primo figlio minore di anni 3 | ” 4 |
| - per ogni figlio minore di anni 3 oltre il primo | ” 2 |
| - per il primo figlio | ” 2 |
| - per ogni figlio oltre il primo | ” 1 |
| e) per il ricongiungimento con figli maggiorenni anche adottivi e a carico: | |
| - per il primo figlio | ” 1 |
| - per ogni figlio oltre il primo | ” 0,5 |

Il punteggio per ricongiungimento non è attribuito quando il dipendente presta già servizio in

una sede situata ad una distanza non superiore a 30 Km dalla sua abituale dimora o residenza del coniuge, del convivente more uxorio e dei figli;

8. VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

9. SANZIONI DISCIPLINARI RICEVUTE NEL BIENNIO PRECEDENTE

Il punteggio complessivamente ottenuto per effetto dell'applicazione dei criteri sopra evidenziati é ridotto di:

- punti 0,5 per ogni rimprovero verbale (annotato);
- punti 1 per ogni rimprovero scritto;
- punti 1,5 per ogni multa;
- punti 2 per ogni sospensione disciplinare dal servizio fino a 10 giorni;
- punti 4 per ogni sospensione disciplinare dal servizio da 11 giorni a 6 mesi;
- punti 5 per ogni sospensione cautelare obbligatoria o facoltativa.

10. PARERE CONTRARIO DELL'ORGANO PROGRAMMATORE

Il punteggio complessivamente ottenuto per effetto dell'applicazione dei criteri sopra evidenziati é ulteriormente ridotto del:

- 20% in caso di parere contrario dell'Organo Programmatore con l'indicazione di sostituzione differita;
- 50% in caso di parere contrario dell'Organo Programmatore con l'indicazione di sostituzione contestuale o preventiva.

11. CRITERI DI CARATTERE GENERALE

I conformi pareri negativi del Titolare dell'Ente e dell'Organo Programmatore consentono all'interessato unicamente l'accesso alla graduatoria per la copertura di carenza qualificata "con priorità assoluta".

A parità di punteggio la precedenza è data dalla maggiore anzianità di attesa verso la sede richiesta. In caso di ulteriore parità la precedenza è data dall'età anagrafica.